



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE (Emanato con D.R. n. 1182 del 03.05.2013)

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le operazioni elettorali per l'elezione del Rettore, a norma dell'art. 9 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 (Elettorato attivo)

1. A norma dell'art. 9, comma 1, dello Statuto, per l'elezione del Rettore hanno diritto di voto: i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, i ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile, i dirigenti amministrativi, i rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, il personale tecnico-amministrativo, i lettori e i collaboratori esperti linguistici. Ad eccezione dei rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione e dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, hanno legittimazione elettorale attiva coloro che siano in servizio un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione.
2. Hanno la legittimazione elettorale attiva anche i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
3. Ai fini del presente regolamento e del godimento del diritto all'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento ai ricercatori universitari.

Art. 3 (Elettorato passivo)

1. A norma dell'art. 9, comma 2, dello Statuto, il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.
2. La legittimazione elettorale passiva è riservata ai docenti che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Art. 4 (Indizione delle elezioni)

1. Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è convocato dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni.

2. Nel decreto di indizione il Decano indicherà il calendario delle elezioni, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, tutti nel plesso centrale, nei quali gli aventi diritto al voto saranno ripartiti in ordine alfabetico, secondo le seguenti tre categorie: 1) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, dirigenti amministrativi, rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione e rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento; 2) ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile; 3) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici.
3. Il decreto del Decano di indizione delle elezioni del Rettore verrà reso noto mediante:
 - a) pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo;
 - b) pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - c) invio tramite posta elettronica alle università italiane.
4. Con successivo decreto il Decano provvederà alla nomina dei componenti dei seggi.

Art. 5

(Candidature e programmi)

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano, presso la Direzione Generale dell'Ateneo, le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo in apposita sezione. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.
2. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle operazioni di voto di ogni turno elettorale, e viene formalizzato al Presidente del seggio n. 1. Se i tempi lo consentono, le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati che abbiano formalizzato il ritiro della propria candidatura. In ogni caso l'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato, a cura e spese dell'amministrazione universitaria, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali.

Art. 6

(Modalità delle votazioni)

1. I voti sono espressi su schede appositamente predisposte dall'amministrazione universitaria, apponendo il segno di croce sul nome prestampato del candidato prescelto o sul riquadro ed esso corrispondente. Nella scheda i candidati sono indicati secondo ordine alfabetico.
2. Il conteggio dei voti dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici è computato ai sensi dell'art. 7.
3. La votazione per l'elezione del Rettore ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Al fine della determinazione delle maggioranze indicate nel presente comma, il numero dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici votante e quello avente diritto è conteggiato con la stessa modalità prevista dall'art. 7 del presente regolamento.
4. Ove nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è

valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 7

(Conteggio del voto dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici)

1. Il voto dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile è conteggiato nella misura del 30 per cento. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5
2. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. Il numero dei voti equivalenti da attribuire ad ogni singolo candidato è il risultato del prodotto tra il numero dei voti effettivi del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici attribuiti al singolo candidato, moltiplicato per il rapporto tra il venti per cento del numero totale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato avente diritto al voto e il numero complessivo del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici avente diritto al voto. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5
3. Al fine di effettuare le operazioni di cui al comma precedente, il numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto, nonché il numero complessivo del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici avente diritto al voto, è quello risultante, un giorno prima la data fissata per le votazioni, dalle apposite liste predisposte dagli uffici competenti. Variazioni successive alla suddetta data saranno ininfluenti.

Art. 8

(Operazioni di scrutinio)

1. terminate le operazioni di voto, sigillate le urne, riposte in locali adeguatamente custoditi, alle ore 8.30 del giorno immediatamente seguente si procede – ad esclusione del seggio n. 1 – alle operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dei seggi.
2. Le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali con il relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti per ciascun candidato e delle schede bianche e nulle (inseriti in plichi separati sigillati con la firma del Presidente e del segretario del seggio) verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio n. 1. Questi, dopo aver collazionato i risultati dei verbali dei singoli seggi ed effettuato le operazioni matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, effettuerà lo scrutinio delle schede del seggio n. 1.
3. Completate le operazioni di scrutinio di quest'ultimo, il Presidente del seggio n. 1, dopo avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuando l'eletto che verrà proclamato dal Decano.

Art. 9

(Disposizione transitoria)

In sede di prima applicazione, le modalità di presentazione delle candidature e dei programmi sono regolate dall'art. 9, comma 3, del vigente Statuto di Ateneo e dai decreti già emanati dal Decano.